

IL
CONSOLATO
DEL MARE;

NEL QUALE SI COMPRENDONO
tutti gli Statuti, & Ordini: disposti da gli
antichi, per ogni caso di Mercantia
& di Nauigare:

COSI A BENEFICIO DI MARINARI,
come di Mercanti, & Patroni di naue,
& nauilij.

CON L'AGGIUNTA DELLE ORDINATIONI
sopra l'Armata di Mare, sicurtà, entrate, & scite;
& con il Portolano del Mare.

Di nuouo con quella più accurata diligentia, che s'è potuto
corretto, & ristampato.

Con vna nuoua Tauola de i Capitoli.



IN VENETIA, Appresso Lucio Spineda. . MDCXII.



ALMAGNIFICO
ET MOLTO HONORANDO

M. TOMASO ZARMOSA.

PER LA CESA ET CATHOL. MAESTA,
Consolo in Venetia.



GIOVAN^o BATTISTA
Pedrezzano salute.

Honorando M. Tomaso, sapendo quanto sempre siate stato amator del giusto, dell'equità, & in esso vostro Consolato, nelquale al presente vi trouate, & prima, che à quello venissi, non poco ho sempre desiderato mostrarui per qualche segno, quanto mi sia grata tanta bontà, & integrità dell'animo vostro, dote d'iddio nell'huomo certamente gratissimo à tutti quelli, che tanto, o quanto, hanno in veneratione la giustitia & il retto. Onde trouandomi io il presente libro, detto Consolato, & in vero non poco appartenente à esso Consolato, nelqual voi siate dalla Cattolica & Cesarea Maestà preposto, & veggendo quello utilissimo sopra modo à

IL CONSOLATO
DEL MARE;

NEL QUALE SI CONTENGONO
le leggi, & le ordinationi de' contratti,
& mercantie del mare.

Del modo di eleggere gli Consoli, & Giudici delle appellazioni,
per ciascun'anno. Cap. 1.



Ogliono ogn'anno il dì del Natale del Nostro Signore, all' hora de' Vespero gli huomini da bene nauiganti, & padroni, marinari, o tutti, o maggiore parte di quelli ragunarsi in consiglio, in vn luogo da loro eletto, & deputato, come per vsanza hanno nella Città di Valenza; & quivi per electione, & non per sorte, tutti insieme raccolti, o la maggior parte di loro eleggono due huomini da bene, dell' arte del mare per loro Consoli, & per giudice vn' altro della medesima fattione del mare, & non d' altro qual si sia ufficio, o arte; & questo eleggono per Giudici delle appellazioni, le quali appellazioni si fanno delle sententie date per i predetti Consoli. Et le sopradette electioni si fanno per vigore de' priuilegij ottenuti dal Re, & da gli antecessori di quello, quali priuilegij hanno gli huomini da bene della sopradetta arte del mare.

Del giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.

Il giorno di Natale gli sopradetti Consoli giurano al cospetto della Giustitia civile della detta Città, dentro alla Chiesa maggiore; come si costuma nella sopradetta Città di Valenza, che bene, e realmente useranno il detto ufficio del Consolato; e che daranno il giusto tanto al maggiore, quanto al minore, offeruando continuamente la fedeltà, e realtā al suo Prencipe, ouero Re.

Come il Giudice delle appellazioni è presentato, & come giura. Cap. 3.

Passata la sopradetta festa del Natale, i consoli cō alcuni huomini buoni del mare presentano il detto Giudice già eletto dinanzi al gouernatore, & procuratore nel Regno di Valenza, ouero al suo Luogotenente, & giura in mano di quello che bene, & fedelmente si porterà nel detto ufficio.

IL
PORTOLANO
DEL MARE;

NELQVALSIDICHIARA
MINVTAMENTE DEL SITO
DI TUTTI I PORTI.

QUALI SONO DA VENETIA
*in Levante, & in Ponente: & d'altre cose utilissime,
& necessarie a i Nauiganti.*

DI NUOVO CON QUELLA PIV
*accurrata diligentia, che s'è potuto, corretto,
& ristampato.* 211



IN VENETIA, MDCXII.

Appresso Lucio Spineda.